

CLAUDIO TOMBARI

**ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (O FUTURO PTCO) E
FORMAZIONE PER LA SICUREZZA: LE EVIDENTI
CRITICITÀ, LA DIFFICILE OPPORTUNITÀ**



Dialoghi

**Rivista di studi sulla formazione
e sullo sviluppo organizzativo**

Anno IX

Dicembre 2018

Dialoghi

***Rivista di studi sulla formazione
e sullo sviluppo organizzativo***

Comitato di Redazione: Giuseppe Andriolo, Lauro Mattalucci, Giovanni Gaetano Reale, Elena Sarati, Tiziana Teruzzi, Antonio Zanardo

Referente Scientifico: Lauro Mattalucci

Direttore Responsabile: Elena Sarati

Hanno contribuito a questo numero: Mauro Bini, Lauro Mattalucci, Arduino Salatin, Claudio Tombari.

L'opera in copertina è di di Carlo Saraceni, *Santa Cecilia e l'angelo*, 1610 ca. Galleria Nazionale d'Arte Antica, Palazzo Barberini, Roma.

Sito della rivista:
www.dialoghi.org

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (O FUTURO PTCO) E FORMAZIONE PER LA SICUREZZA: LE EVIDENTI CRITICITÀ, LA DIFFICILE OPPORTUNITÀ

di Claudio Tombari

1.

Le note che seguono tentano di render conto dei problemi che si presentano, spesso come vere aporie, nella trattazione del tema della cosiddetta “formazione per la sicurezza” all’interno del contesto rappresentato dalla “alternanza scuola lavoro” L. 107 del 2015 (c.d. la buona scuola).

Articolo 5 (Salute e sicurezza)

1. *Gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza ricevono preventivamente dall’istituzione scolastica una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, come disciplinata dall’accordo previsto dall’articolo 37, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Tale formazione è certificata e riconosciuta a tutti gli effetti ed è integrata con la formazione specifica che gli studenti ricevono all’ingresso nella struttura ospitante, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra quest’ultima e l’istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti.*
2. *È di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado l’organizzazione di corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.*
3. *Al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante nell’erogazione della formazione di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, possono essere:*
 - a) *stipulati dagli Uffici Scolastici Regionali appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l’INAIL e gli organismi paritetici previsti nell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, n. 211;*
 - b) *svolti percorsi formativi in modalità e-learning, anche in convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la formazione, come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, n. 221 e dall’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, n. 128;*

c) promosse forme più idonee di collaborazione, integrazione e compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione.

- 4. Il numero di studenti ammessi in una struttura sia determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante con riferimento all'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, in una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto, non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio, non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso.*
- 5. Agli studenti in regime di alternanza è garantita la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nei casi previsti dalla normativa vigente. Nei casi in cui la sorveglianza sanitaria si renda necessaria, la stessa è a cura delle aziende sanitarie locali, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti.*
- 6. Gli studenti impegnati nelle attività di alternanza, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coperti da una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, con relativi oneri a carico dell'istituzione scolastica. Le coperture assicurative devono riguardare anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell'alternanza.*

Va ricordato peraltro che la norma è alla vigilia di una radicale ridefinizione (riduzione, depotenziamento) da parte dell'attuale governo: <https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-10-06/scuola-lavoro-alternanza-dimezzata-si-torna-indietro-almeno-15-anni-114917.shtml?uuid=AEUwYQHGs>. Un restyling che allontanerà l'alternanza dal 'lavoro' (dalla pratica e dall'idea), riportandola tutta all'interno del terreno della "didattica e dell'orientamento". Al momento la denominazione più accreditata per la ex Alternanza Scuola Lavoro (A-SL), pare essere "Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento" (PCTO). Ma in ogni caso, pur riducendo le ore di inserimento in azienda, resterebbero intatte e ineludibili le criticità evidenziate nelle note che seguono. Sia per quanto riguarda le criticità gestionali (a quali condizioni un'esperienza di vita può essere un'esperienza di formazione?), sia con riferimento alle garanzie di sicurezza (studente formato, come? = studente salvato?) atteso che la diminuzione del numero di ore in azienda potrà al più ridurre la probabilità statistica dell'infortunio, ma non permetterà di evitare l'equiparazione alla figura del 'lavoratore' e ai relativi obblighi previsti dal D.lgs 81/08.

Alla domanda (FAQ sul sito MIUR) su "quale formazione sulla sicurezza sia necessario garantire agli studenti in alternanza" si risponde demandando la "formazione generale" all'istituzione scolastica e la "formazione specifica"¹ al datore di lavoro, identificato nel

¹ «L'impegno per l'istituzione scolastica riguarda *sempre la formazione generale*, che viene certificata da un attestato di frequenza e superamento della prova di verifica [...] Con riguardo, invece, alla *formazione specifica*, lo studente che partecipa alle esperienze di alternanza dovrà svolgere attività di formazione di durata variabile, in funzione del settore di attività svolta dalla struttura ospitante e del relativo profilo di rischio. Detto segmento di formazione, secondo il D.Lgs. 81/2008, articolo 37,

soggetto ospitante, che conosce i rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Nella bipartizione tra “formazione generale” e “formazione specifica” (introdotta col D.lgs 81/08) e ormai supinamente condivisa da chi si occupa di sicurezza e formazione, opera una sorta di pregiudiziale di filosofia idealista (e volgare senso comune) per cui la prima, come capita da sempre alle nozioni generali, comprende e permette di comprendere la seconda (il generale prevale sul particolare), nel più ci sta il meno, e via di seguito.

2.

Ma il 9 maggio 2018 in provincia di Udine accade un serio infortunio (semiamputazione della mano) ad uno studente in alternanza. Di seguito, la notizia e il commento di “Orizzonte Scuola”², e purtroppo non è l'unico caso³.

«È ormai acclarato che la formazione generale (4 ore) e quella specifica (minimo 8 ore) degli studenti può essere svolta sia dalle scuole sia dalle strutture ospitanti, secondo quanto indicato nell'accordo di convenzione sottoscritto. In ogni caso la guida operativa del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), datata Ottobre 2015, esplicita chiaramente all'art.7 comma f che la formazione specifica deve essere integrata da parte della struttura ospitante, secondo il relativo specifico profilo di rischio. Per definire dunque le responsabilità di questo tragico incidente occorrerà verificare anche chi ha svolto suddetta formazione e se la stessa era adeguata ai rischi presenti in azienda.»

Probabilmente lo studente aveva ricevuto la formazione generale di 4 ore ad opera della sua scuola. Forse anche somministrata online con il nuovo suggestivo pacchetto INAIL preparato dai salesiani di Edulife⁴. Ma resta il problema che i sette moduli in 240 minuti online del pacchetto “Studiare il Lavoro”⁵ non possono in tutta evidenza riuscire in nessun modo a prevenire, come nel caso specifico, l'infortunio di uno studente che sta usando una fresa per tagliare un profilo di alluminio.

comma 1, è a cura del *datore di lavoro, identificato nel soggetto ospitante*, che conosce i rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. Qualora la struttura ospitante non fosse in grado di assicurare la formazione specifica, *può delegare la scuola* ad impartirla in relazione alla valutazione dei rischi a cui è sottoposto lo studente in alternanza rispetto ai compiti assegnati, alle macchine e attrezzature da utilizzare, ai tempi di esposizione previsti, ai dispositivi di protezione individuale forniti. Gli accordi sono definiti nell'ambito della *Convenzione* sottoscritta tra scuola e struttura ospitante nella quale sono dettate le disposizioni sul soggetto a carico del quale rimane l'onere della formazione” <http://www.alternanza.miur.gov.it/faq.html>.

²<https://www.orizzontescuola.it/guida/infortunio-studente-durante-stage-in-azienda-di-chi-e-la-responsabilita-di-una-adequata-formazione-per-la-sicurezza/>

³<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2018-06-18/chi-tutela-sicurezza-studenti-alternanza-scuola-lavoro--150144.php>

⁴<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-elearning-alternanza-scuola-lavoro.html>

⁵<https://www.inail.it/cs/internet/docs/brochure-alternanza-scuola-lavoro.pdf>

MAPPA DEL CORSO

STUDIARE IL LAVORO

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INfortUNI DEL LAVORO

RIFERIMENTI NORMATIVI E D. LGS. N. 81/2008

Introduzione
Riferimenti normativi
Il decreto legislativo n. 81/2008
Game On
Cosa è cambiato rispetto
alla normativa precedente?
Quiz di autovalutazione

IL LAVORATORE E LE MISURE GENERALI DI TUTELA

Il lavoratore
Gli obblighi del lavoratore
Caso di studio
Le misure generali di tutela
Game On
Informazione, formazione e addestramento
La sorveglianza sanitaria
Quiz di autovalutazione

IL SISTEMA SANZIONATORIO

Introduzione
Le violazioni
Sanzione amministrativa pecuniaria
Il peso delle sanzioni
Game On
Principio di effettività
La responsabilità amministrativa degli enti
Caso di studio
Quiz di autovalutazione

IL PERCORSO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Introduzione
Il programma di alternanza scuola-lavoro
Formazione, informazione e addestramento
Caso di studio
Video (breve/90/ottantasette)

I SOGGETTI DELLA SICUREZZA

Introduzione
Quali sono i principali attori della sicurezza?
Le diverse categorie di lavoratori
Ruolo e responsabilità dei soggetti
Datore di Lavoro, Dirigente
Preposto, RLS, Medico competente
Game On
Servizio di Prevenzione e Protezione, Addetti
alle emergenze
Caso di studio
Quiz di autovalutazione

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Introduzione
Rischio e Pericolo
Tipologie di rischi
Quali rischi valutare
Come si effettua la valutazione dei rischi
Game On
Il Documento di Valutazione dei Rischi
Video (Attento ai Posti) - (Organizzazione lavoro)
Caso di studio
Quiz di autovalutazione

GLI ORGANISMI DI VIGILANZA

Funzioni di coordinamento
Game On
Funzioni di informazione, assistenza...
Funzioni di vigilanza
Caso di studio
Quiz di autovalutazione

In buona sostanza, la cosiddetta “formazione alla sicurezza” si costituirebbe quale sommatoria di:

- un processo di istruzione formale consistente in un trasferimento di conoscenze normative e di raccomandazioni/avvertenze comportamentali di tipo generale;
- la conseguente e derivata interiorizzazione di una non ben definita cultura della sicurezza;
- una serie di raccomandazioni operative date dall'azienda sul luogo di lavoro (che sommandosi al substrato costituito dalla “cultura della sicurezza” di cui sopra) chiudono il cerchio e garantiscono che il lavoratore risulti “formato alla sicurezza”.

3.

Risulta evidente l'approccio tradizionalmente cognitivista e direi “scolasticista” (fatto proprio anche dal sindacato⁶): c'è un sapere oggettivo e codificato che viene acquisito, su base individuale, attraverso processi cognitivi, per poi essere utilizzato quando necessario, nelle specifiche situazioni. Da anni, tra chi studia il tema, s'è fatta strada la consapevolezza dell'inefficacia pratica del procedere sopra descritto e di conseguenza della necessità di ripensare radicalmente l'approccio.

«Il sapere inerente la sicurezza costituisce un sapere-in-azione, prevalentemente tacito, situato nelle pratiche lavorative, organizzative e interorganizzative, vale a dire che costituisce un sistema di conoscenza distribuita, un patrimonio collettivo al quale si accede attraverso la partecipazione alle comunità di pratiche, depositarie dell'*habitus* di pratiche di lavoro sicure. Approcci più tradizionali considerano la sicurezza come una proprietà dei sistemi tecnici, oggettivata in tecnologie e artefatti “sicuri”. Chiameremo questa la via tecnica alla sicurezza, cui si affianca la via normativa, che considera la sicurezza come prodotto dell'applicazione di norme e regolamenti che prescrivono comportamenti individuali e collettivi “sicuri”. (...) una cultura tecnologica e una burocratica della sicurezza incontrano seri limiti proprio perché sono portatrici di premesse decisionali e di assunti valoriali che vedono la sicurezza come oggetto esterno alle pratiche lavorative. La tesi che sosteniamo invece, è quella che avvalorata il concetto che *non si impari “la sicurezza”, bensì pratiche di lavoro più o meno sicure.*»⁷

Riflettendo sull'ultima affermazione (“non s'impara la sicurezza...”) si deduce che la pratica corrente e ampiamente invalsa e prevalente (a causa anche del forte sostegno legislativo che la rende un “adempimento obbligatorio”) della cosiddetta formazione alla sicurezza si fonda sull'idea che la forma e il veicolo dell'apprendimento risiedano in una attività di *istruzione* nel senso tradizionale di un “trasferimento di conoscenza” da una fonte autorevole e attendibile. Un sapere codificato, spesso conservato in libri, acquisibile individualmente attraverso processi cognitivi, immagazzinabile nella propria mente e utilizzabile quando necessario. Variante di norma temporalmente successiva della nozione di *istruzione*, la nozione di *formazione* risulta una sorta di interfaccia verso un ambito applicativo (il lavoro) e ha lo scopo di trasferire il sapere dell'organizzazione facendo familiarizzare i nuovi ingressi con il ruolo che dovranno interpretare. Ma, in grande sintesi, sembra più utile cominciare a pensare che l'apprendimento e il suo sviluppo nel tempo si realizzino quale complesso di dinamiche sociali e culturali che avvengono e prendono forma

⁶ <http://www.flcgil.it/attualita/formazione-lavoro/alternanza-scuola-lavoro-e-regime-assicurativo-degli-studenti-circolare-dell-inail.flc>

⁷ C. Nardella, A. Pizzuti, P. Deitingner: *Non formal learning: approccio culturale per la promozione della sicurezza negli ambienti di lavoro* in ISPEL suppl. Prevenzione Oggi nn.3/4 2009¹_{SEP}

nella comunità di pratiche di cui si entra a far parte.

«Il modello della formazione come trasmissione di conoscenze mirate all'individuo contrasta infatti con la logica dell'apprendimento nelle organizzazioni. Nel migliore dei casi l'informazione alla sicurezza costituisce una occasione per arricchire di un nuovo materiale lo sforzo di produzione della sicurezza. Tale nuovo elemento deve tuttavia essere traslato nel sistema culturale vigente, dove la sua forza e impatto è spesso minima. Più sovente la informazione alla sicurezza svolta in contesti di aula (ovvero fuori dal luogo di lavoro) non ottiene nessun risultato salvo quello di essere utilizzato come "paravento" per manovre "cosmetiche" di risposta ad accresciute conoscenze sulla sicurezza. L'interpretazione dei processi di apprendimento organizzativo della sicurezza nelle comunità di pratiche suggerisce pertanto la necessità di orientare le iniziative di formazione e aggiornamento verso modalità meno modellate sul modello scolastico e più vicine alle modalità con cui effettivamente avvengono i processi di circolazione e mobilitazione della conoscenza... Ciò che chiamiamo "sicurezza" è il risultato di una serie di pratiche improntate da uno specifico sistema di simboli e significati che orientano l'azione, ma che non si esauriscono con essa. La sicurezza può essere dunque interpretata come una pratica situata, una proprietà emergente in un sistema sociotecnico, il risultato finale di un processo collettivo di costruzione, un "fare" che coinvolge persone, tecnologie e forme testuali e simboliche assemblate nell'ambito di un sistema di relazioni materiali... (...) è dunque necessario indagare la trama delle relazioni tra "sicurezza" e pratiche di lavoro, insieme con la trama delle relazioni "in pratica" che avvengono tra i vari modi di agire la sicurezza».⁸

Che le modalità "scolasticistiche e normativistiche" con cui si fa formazione per la sicurezza non siano efficaci né a formare, né a produrre sicurezza è cosa nota da tempo. La perseveranza con cui si continuano a utilizzare sono dovute a un mix di mancanza di serie competenze formative nella maggior parte degli "esperti di sicurezza" che fanno formazione, e di tendenza ad ottimizzare i margini di profitto sempre più ridotti in una situazione di selvaggia concorrenza tra agenzie di consulenza (minor panico, minor reddito). Va inoltre sempre tenuto presente che nella formazione alla sicurezza il committente interessato all'ottenimento del certificato che gli permette di dimostrare l'assolvimento dell'adempimento non coincide quasi mai con la persona fisica coinvolta nell'attività di formazione: la seconda potrebbe considerare del tutto rituale e inutile la formazione ricevuta ma il committente che paga potrebbe nel contempo essere soddisfatto per il certificato ottenuto.

4.

Al fondo sembra operare una radicale e originaria scissione tra "sicurezza" e "pratiche di lavoro": resa la prima autonoma dalle seconde, l'ambito della "sicurezza" può sussistere quale terreno di applicazione di rituali e autoreferenziali attività formative e, perché no, anche dell'eterea "cultura della sicurezza". Tendenze queste rilevate anni or sono da chi scrive nella cosiddetta Carta di Matera e in altro intervento.⁹

Riconnettere la causa del miglioramento della sicurezza, anche mediante formazione, con le concrete pratiche di lavoro sembrerebbe un prerequisito necessario per pensare ad una formazione che assuma induttivamente le seconde come punto di partenza per costruire

⁸ S. Gherardi, D. Nicolini, F. Odella: *La cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro* in Sviluppo e Organizzazione n° 162 Luglio/agosto 1997, pagg. 28-29.^[1]

⁹ <http://www.formedil.it/wp-content/uploads/2011/08/Carta-di-Matera.pdf>;
<http://www.formedil.it/wp-content/uploads/2011/08/Trento.r.pdf>

consapevolezze di sicurezza quali benvenuti effetti collaterali.

Per tornare al nostro tema (l'alternanza scuola lavoro), non v'è chi non veda come l'opportunità fornita dalla cosiddetta "formazione per la sicurezza" sia finita per essere, in buona sostanza, un'occasione sprecata. L'inserimento di un "novizio" all'interno in un'organizzazione avrebbe potuto rappresentare l'opportunità di un'esperienza di pratica di una "comunità di pratiche" nella quale il sapere è fenomeno sociale in quanto frutto delle relazioni che si vengono a stabilire tra i membri. In particolare il sapere relativo alla sicurezza è un sapere spesso tacito, non formalizzato, risultato della sommatoria di narrazioni, mancati infortuni, infortuni effettivi, modalità di percezione e selezione del rischio, codici non formalizzati ma ben radicati. È un sapere che il novizio può far proprio solo mediandolo dalla comunità, nella pratica quotidiana.

Formare alla sicurezza (se proprio vogliamo usare tale locuzione) nella situazione dell'alternanza avrebbe dovuto significare spingere il novizio a inserirsi nelle comunità di pratiche, a comprendere le pratiche di lavoro e a risalire induttivamente, anche con l'aiuto di un formatore, ai *know how* e ai *know why*. Nei fatti si è invece data priorità al trasferimento di avvertenze normative e quadri legislativi fondamento di una "cultura della sicurezza" cui viene affidato un ruolo di angelo custode dell'alternante nel mentre lavora.

Prendendo a prestito la suddivisione (a nostro parere non utile né produttiva) tra "formazione generale" e "formazione specifica", l'esperienza nel lavoro in azienda avrebbe le potenzialità per permettere di risalire dallo specifico della/e singola/e pratica/che al generale dell'alfabeto dell'ambito professionale. Con evidenti e importanti ricadute formative, molto al di là della cosiddetta formazione alla sicurezza intesa quale formazione per l'adempimento di legge. Ma tutto ciò comporterebbe l'avvio di pratiche formative di *non formal learning*, l'introduzione di una funzione di *tutoring* in azienda, l'avvio di una seria collaborazione formativa tra scuola e azienda di cui per il vero non s'intravedono neppure i primi passi.

In un quadro di convinta schizofrenia tra l'esperienza scolastica (che resta ancor più scolastica) e esperienza pratica in azienda (cui vengono intrinsecamente attribuite capacità formative del giovane, conformemente ad un vecchio pregiudizio sottoumanista tipico di chi non ha mai sul serio lavorato e non ne conosce l'ambiente). Modello culturale schizofrenico invalso e condiviso, che si riproduce pari pari nelle scelte organizzative della formazione alla sicurezza: formazione a distanza sulla normativa, nessuna attività di consapevolizzazione in merito alle pratiche di lavoro.